

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 243

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
6 settembre 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1318/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1319/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006, relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine (Versione codificata)** ..... 3

★ **Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio** ..... 6

Regolamento (CE) n. 1321/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 6 settembre 2006 ..... 20

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2006/592/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 5 maggio 2006, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei** ..... 21

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ..... 22

**Commissione**

2006/593/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 3472]** ..... 32

2006/594/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 3474] .....** 37

2006/595/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 3475] .....** 44

2006/596/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa l'elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 3479] .....** 47

2006/597/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 3480] .....** 49



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1318/2006 DELLA COMMISSIONE****del 5 settembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 5 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	83,4
	999	83,4
0707 00 05	052	90,4
	999	90,4
0709 90 70	052	94,1
	999	94,1
0805 50 10	388	58,5
	524	43,5
	528	59,3
	999	53,8
0806 10 10	052	83,0
	220	178,5
	400	181,8
	624	120,4
	999	140,9
0808 10 80	388	89,4
	400	92,7
	508	79,0
	512	97,0
	528	59,3
	720	81,1
	800	174,2
	804	108,9
	999	97,7
0808 20 50	052	120,0
	388	89,4
	720	88,3
	999	99,2
0809 30 10, 0809 30 90	052	124,4
	999	124,4
0809 40 05	052	74,5
	066	44,6
	098	41,6
	624	150,6
	999	77,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2006

relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, relativo a determinate comunicazioni reciproche fra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2330/74 <sup>(2)</sup> è stato modificato in modo sostanziale <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2759/75 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all'applicazione del suddetto regolamento; per disporre tempestivamente e uniformemente dei dati necessari all'attuazione dell'organizzazione dei mercati, è necessario definire in modo preciso gli obblighi che incombono agli Stati membri.

(3) L'applicazione delle misure di intervento previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2759/75 richiede un'esatta conoscenza del mercato. Per poter raffrontare nelle migliori condizioni possibili i prezzi dei suini macellati, è opportuno prendere in considerazione le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CE) n. 1128/2006 della Commissione, del 24 luglio 2006, concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati <sup>(4)</sup>. Per quanto riguarda i prezzi dei suinetti, è necessario disporre di informazioni che consentano di valutare le prospettive del mercato, in particolare per avere un'immagine fedele della situazione del mercato, nonché per la preparazione tempestiva delle misure di intervento.

(4) Determinate quotazioni possono non pervenire alla Commissione; è necessario evitare che una mancanza di quotazioni determini un'anormale evoluzione dei prezzi del mercato calcolati dalla Commissione. È quindi opportuno sostituire la quotazione o le quotazioni mancanti con l'ultima quotazione disponibile; tuttavia, il ricorso all'ultima quotazione disponibile non è più possibile, decorso un determinato periodo di tempo senza quotazioni che lascia supporre una situazione anormale sul mercato.

(5) Per ottenere un quadro il più possibile preciso del mercato, è opportuno che la Commissione disponga regolarmente di dati concernenti gli altri prodotti del settore delle carni suine nonché di altri dati che gli Stati membri possono essere indotti a conoscere.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il giovedì di ogni settimana per la settimana precedente:

- a) le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CE) n. 1128/2006;
- b) le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg.

2. Qualora una o più quotazioni non siano pervenute alla Commissione, si tiene conto dell'ultima quotazione disponibile. Qualora la o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 319 del 14.12.1979, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3574/86 (GU L 331 del 25.11.1986, pag. 9).

<sup>(3)</sup> Cfr. allegato I.

<sup>(4)</sup> GU L 201 del 25.7.2006, pag. 6.

*Articolo 2*

Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a P di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

*Articolo 3*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, nella misura in cui ne dispongano, le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 2759/75:

- a) i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;
- b) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

*Articolo 4*

La Commissione elabora i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine.

*Articolo 5*

Il regolamento (CEE) n. 2806/79 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>(1)</sup> GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.

## ALLEGATO I

**Regolamento abrogato e relativa modificazione**

Regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione	(GU L 319 del 14.12.1979, pag. 17)
Regolamento (CEE) n. 3574/86 della Commissione	(GU L 331 del 25.11.1986, pag. 9)

## ALLEGATO II

**TAVOLA DI CONCORDANZA**

Regolamento (CEE) n. 2806/79	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva e primo trattino	Articolo 2
Articolo 2, secondo trattino	—
Articoli 3 e 4	Articoli 3 e 4
Articolo 5	—
—	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
—	Allegato I
—	Allegato II

## REGOLAMENTO (CE) N. 1320/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2006

## recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 92, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) <sup>(2)</sup>, abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005 a decorrere dal 1° gennaio 2007, continua tuttavia ad applicarsi alle azioni approvate dalla Commissione in forza dello stesso regolamento (CE) n. 1257/1999 anteriormente al 1° gennaio 2007.

(2) Per agevolare la transizione dal vigente regime di sostegno, istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999, al regime di sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regio-

lamento (CE) n. 1698/2005, che riguarda il periodo di programmazione decorrente dal 1° gennaio 2007 (di seguito «nuovo periodo di programmazione»), è opportuno adottare disposizioni transitorie intese a prevenire ritardi o difficoltà nell'attuazione del sostegno allo sviluppo rurale nel corso del periodo transitorio.

(3) Il sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 riguarda il nuovo periodo di programmazione mentre il sostegno allo sviluppo rurale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 si riferisce al periodo di programmazione terminante il 31 dicembre 2006 (di seguito «periodo di programmazione attuale»). Deve operarsi una distinzione — in base alla fonte di finanziamento e alle relative norme di gestione finanziaria vigenti nel corso dell'attuale periodo di programmazione in forza degli articoli 35, 36 e 47 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 — tra il sostegno apportato dal FEAOG, sezione Garanzia, negli Stati membri che componevano la Comunità al 30 aprile 2004, in base a stanziamenti non dissociati per esercizio finanziario terminante il 15 ottobre 2006, e ogni altro sostegno del FEAOG, sezione Orientamento o sezione Garanzia, concesso a tutti gli Stati membri a norma degli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(3)</sup>. In quest'ultimo caso, il termine finale di ammissibilità delle spese è fissato dalle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario.

(4) Per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia, relativo alla programmazione negli Stati membri che componevano la Comunità al 30 aprile 2004, è necessario stabilire disposizioni transitorie per i pagamenti da effettuarsi tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, nonché per i pagamenti da effettuarsi dopo la data del 31 dicembre 2006, ossia nel corso del nuovo periodo di programmazione a fronte di impegni assunti verso i beneficiari nel periodo di programmazione attuale.

(5) Per ogni altro sostegno del FEAOG, sezioni Orientamento o Garanzia, in tutti gli Stati membri interessati, come previsto dagli articoli da 29 a 32 del regolamento

<sup>(1)</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

(CE) n. 1260/1999, data la sovrapposizione del periodo di programmazione attuale e del nuovo periodo di programmazione tra il 1° gennaio 2007 e il termine finale di ammissibilità delle spese stabilito nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario, è opportuno adottare una serie di disposizioni transitorie riguardanti i principi generali e talune misure di sviluppo rurale, in particolare quelle che prevedono impegni pluriennali. Per le zone svantaggiate e le misure agroambientali, l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori<sup>(1)</sup>, dispone l'applicazione delle buone pratiche agronomiche previste nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999. Per quanto riguarda in particolare le misure agroambientali, l'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)<sup>(2)</sup>, autorizza gli Stati membri a prorogare gli impegni agroambientali ai fini dell'attuale periodo di programmazione.

(6) È necessario garantire la transizione tra i due periodi di programmazione per quanto riguarda la deroga relativa all'applicazione delle norme agricole comunitarie prevista all'articolo 33 *terdecies*, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, del regolamento (CE) n. 1257/1999 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»).

(7) Per migliorare l'attuazione delle misure agroambientali e delle misure relative al benessere degli animali nel nuovo periodo di programmazione, è opportuno che gli Stati membri possano autorizzare la trasformazione degli impegni agroambientali e degli impegni relativi al benessere degli animali assunti a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 in nuovi impegni a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, aventi in linea di massima durata pari a 5-7 anni, purché tali nuovi impegni siano vantaggiosi per l'ambiente e per il benessere degli animali.

(8) È necessario stabilire norme transitorie specifiche per quanto riguarda le spese relative all'assistenza tecnica,

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30; rettifica nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1360/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 55).

in particolare alle valutazioni *ex ante* ed *ex post* per tutti i tipi di programmazione.

(9) Occorre garantire la transizione al nuovo periodo di programmazione per talune misure che comprendono impegni pluriennali nei nuovi Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione<sup>(3)</sup>.

(10) Gli Stati membri devono provvedere a che le operazioni transitorie siano chiaramente individuate nei sistemi di gestione e controllo. Ciò è particolarmente necessario in riferimento a certi tipi di sostegno riguardanti tutti gli Stati membri, affinché sia garantita la corretta gestione finanziaria e sia escluso ogni rischio di doppio finanziamento dovuto alla sovrapposizione dei periodi di programmazione tra il 1° gennaio 2007 e il termine finale di ammissibilità delle spese fissato nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario.

(11) Per l'individuazione delle misure di sviluppo rurale a cavallo tra i due periodi di programmazione, è opportuno predisporre una tavola di concordanza tra le misure che rientrano nell'attuale periodo di programmazione e quelle che rientrano nel nuovo periodo.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per agevolare la transizione dalla programmazione dello sviluppo rurale prevista dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1268/1999 a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

*Articolo 2*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia», le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, applicabili negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;
- b) «misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia»:
- i) le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento, applicabili in tutti gli Stati membri e soggette al regolamento (CE) n. 1260/1999;
- ii) le misure relative all'iniziativa comunitaria Leader, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999;
- iii) le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia, applicabili nei nuovi Stati membri e soggette agli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
- c) «nuovi Stati membri», Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria;
- d) «periodo di programmazione attuale», il periodo di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, che termina il 31 dicembre 2006;
- e) «nuovo periodo di programmazione», il periodo di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, che inizia il 1° gennaio 2007;
- f) «impegni», gli impegni giuridici assunti dagli Stati membri nei confronti dei beneficiari di misure di sviluppo rurale;
- g) «pagamenti», i pagamenti effettuati dagli Stati membri a favore dei beneficiari di misure di sviluppo rurale;
- h) «impegni pluriennali», gli impegni relativi:
- i) alle seguenti misure: prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, agro-ambiente, benessere degli animali, sostegno agli agricoltori per l'osservanza delle norme agricole, sostegno agli agricoltori per il miglioramento della qualità alimentare, imboschimento di terreni agricoli, sostegno alle aziende di semisussistenza e sostegno per la costituzione di associazioni di produttori;
- ii) al sostegno mediante contributi in conto interessi, al sostegno mediante locazione finanziaria, nonché al sostegno apportato per l'insediamento dei giovani agricoltori nel caso in cui il premio unico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999 sia frazionato in varie rate, da pagare nel corso di un periodo massimo superiore a dodici mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

TITOLO II

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999**

CAPO 1

**Misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia**

*Articolo 3*

1. I pagamenti effettuati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006 ai fini del periodo di programmazione attuale sono ammissibili al cofinanziamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio<sup>(1)</sup>, soltanto se sono effettuati dopo il completamento dei pagamenti autorizzati a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del medesimo regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

I pagamenti ammissibili di cui al primo comma sono dichiarati alla Commissione entro il 31 gennaio 2007, indipendentemente dall'approvazione del correlativo programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. La Commissione tuttavia effettua i pagamenti solo dopo l'approvazione del programma.

2. Le spese relative a impegni assunti ai fini del periodo di programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

Tuttavia i pagamenti relativi a impegni non pluriennali assunti entro il 31 dicembre 2006 devono rispondere ai criteri di ammissibilità del nuovo periodo di programmazione se si protraggono oltre il 31 dicembre 2008.

I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.

## CAPO 2

### **Misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia**

#### Sezione 1

##### Disposizioni comuni

#### Articolo 4

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono continuare, ai fini del periodo di programmazione attuale, ad assumere impegni e a effettuare pagamenti dal 1° gennaio 2007 fino al termine finale d'ammissibilità delle spese fissato nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario a favore dei programmi operativi o dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale.

Tuttavia, per i tipi particolari di misure e di sottomisure elencati nell'allegato I, gli Stati membri iniziano ad assumere impegni nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 dalla data in cui non vengono più assunti nuovi impegni per programmi atti-

nenti all'attuale periodo di programmazione a norma del primo comma del presente paragrafo.

Il disposto del secondo comma del presente paragrafo non si applica per la transizione dall'iniziativa comunitaria Leader all'asse Leader del nuovo periodo di programmazione se le strategie integrate di sviluppo locale attuate dai gruppi di azione locale, di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e selezionate per il nuovo periodo di programmazione, sono nuove e/o se il territorio rurale di cui trattasi non ha beneficiato dell'iniziativa comunitaria Leader.

2. Fatti salvi gli articoli 7 e 8, le spese relative agli impegni assunti ai fini dell'attuale periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo la scadenza dell'ammissibilità delle spese per tale periodo, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

#### Articolo 5

1. Per le misure agroambientali e quelle relative al benessere degli animali attuate nei nuovi Stati membri soltanto le spese connesse con gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2006 ai fini del periodo di programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo tale data, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire:

- a) dal termine finale di ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione, se i pagamenti si protraggono oltre tale termine; oppure
- b) da un termine precedente a quello di cui alla lettera a), ma successivo al 1° gennaio 2007, se l'importo assegnato al programma e/o alla misura è già esaurito.

I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.

#### Articolo 6

1. Le spese derivanti da impegni relativi a indennità compensative nelle zone svantaggiate dei nuovi Stati membri e riguardanti anni non successivi al 2006 possono essere dichiarate fino al termine finale d'ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione.

Tuttavia, se l'importo destinato al programma e/o alla misura è esaurito prima del termine di cui al primo comma, ma dopo il 1° gennaio 2007, le spese ancora insolite per impegni riguardanti anni non successivi al 2006 possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano specificamente previste nel programma di sviluppo rurale di tale periodo.

2. Le spese connesse con impegni relativi a indennità compensative nelle zone svantaggiate dei nuovi Stati membri, riguardanti gli anni 2007 e 2008, sono imputate al FEAOG e devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005.

#### Articolo 7

1. Le spese relative agli impegni pluriennali non riguardanti l'agro-ambiente o il benessere degli animali, con pagamenti da effettuarsi dopo il termine finale d'ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire:

a) dal termine finale d'ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione, se i pagamenti si protraggono oltre tale termine; oppure

b) da un termine precedente a quello di cui alla lettera a), ma successivo al 1° gennaio 2007, se l'importo assegnato al programma e/o alla misura è già esaurito.

I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.

#### Articolo 8

1. Per le operazioni connesse con impegni non pluriennali per le quali sono stati assunti impegni nei confronti dei beneficiari prima del termine finale d'ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione, le spese relative a pagamenti ancora insoliti dopo tale termine sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire dallo stesso termine, purché:

a) l'autorità competente dello Stato membro suddivida le operazioni in due fasi finanziarie, materiali e di sviluppo, distinte e riconoscibili, corrispondenti ai due periodi di programmazione;

b) siano soddisfatte le condizioni di cofinanziamento e di ammissibilità delle operazioni nel nuovo periodo di programmazione.

2. Se i fondi previsti per l'attuale periodo di programmazione sono esauriti prima del termine finale di cui al paragrafo 1, le spese relative ai pagamenti ancora insoliti dopo tale termine possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel paragrafo 1.

3. Gli Stati membri sono tenuti a indicare nei loro programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione se si avvalgono delle possibilità previste ai paragrafi 1 e 2, per le misure di cui trattasi.

## Sezione 2

## Norme specifiche per i nuovi Stati membri

## Articolo 9

Per quanto riguarda l'osservanza delle norme agricole comunitarie ai sensi dell'articolo 33 *terdecies*, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, del regolamento (CE) n. 1257/1999, le spese relative ai pagamenti ancora insoluti, per impegni assunti nei confronti dei beneficiari entro il termine finale d'ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione, possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione se sono specificatamente previste nel programma di sviluppo rurale di questo periodo.

## Articolo 10

Non sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione i pagamenti relativi alle seguenti misure:

- a) servizi di consulenza e divulgazione agricola, di cui all'articolo 33 *octies* del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- b) complementi ai pagamenti diretti, di cui all'articolo 33 *nonies* del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- c) complementi agli aiuti di Stato a Malta, di cui all'articolo 33 *decies* del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- d) sostegno agli agricoltori a tempo pieno a Malta, di cui all'articolo 33 *undecies* del regolamento (CE) n. 1257/1999.

## CAPO 3

**Disposizione specifica per le misure agroambientali e per il benessere degli animali**

## Articolo 11

Entro il termine finale d'esecuzione degli impegni assunti nell'ambito del capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione degli impe-

gni stessi in nuovi impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, aventi in linea di massima durata pari a 5-7 anni, purché:

- a) la trasformazione implichi indubbi vantaggi per l'ambiente e il benessere degli animali; e
- b) l'impegno preesistente risulti significativamente rafforzato.

## CAPO 4

**Spese per assistenza tecnica**

## Sezione 1

*Spese per misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia*

## Articolo 12

1. Le spese relative alla valutazione *ex ante* del nuovo periodo di programmazione, prevista dall'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono essere imputate al FEAOG, sezione Garanzia, ai fini del periodo di programmazione attuale ed entro il termine fissato dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005, purché sia rispettato il massimale dell'1 % previsto all'articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 817/2004.

2. Le spese relative alla valutazione *ex post* dell'attuale periodo di programmazione, di cui all'articolo 64 del regolamento (CE) n. 817/2004, sono ammissibili nell'ambito dell'assistenza tecnica per i programmi di sviluppo rurale ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell'articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.

## Sezione 2

*Spese per misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia*

## Articolo 13

1. Le spese ai fini dell'attuale periodo di programmazione, sostenute dopo il termine finale d'ammissibilità delle spese per tale periodo e relative a misure di cui alla norma n. 11, punti 2 e 3, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione <sup>(1)</sup>, eccezion fatta per le spese relative alle valutazioni *ex post*, agli audit e all'elaborazione dei rapporti finali, non sono imputabili al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

2. Le spese ai fini dell'attuale periodo di programmazione, sostenute entro il termine finale d'ammissibilità delle spese per tale periodo in base alla norma n. 11, punto 2.1, primo trattino, e punto 3, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, per la preparazione di programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione, ivi comprese le spese relative alle valutazioni ex ante di cui all'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sono ammissibili nell'ambito dell'assistenza tecnica degli attuali programmi operativi o documenti di programmazione dello sviluppo rurale, fatte salve le condizioni stabilite nei punti da 2.2 a 2.7 e nel punto 3 di detta norma.

3. Le spese relative alla valutazione ex post ai fini dell'attuale periodo di programmazione, di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999, possono essere imputate al FEASR nell'ambito dell'assistenza tecnica per i programmi del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell'articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.

#### TITOLO III

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL REGOLAMENTO (CE) N. 1268/1999**

##### *Articolo 14*

Per le misure previste all'articolo 2, quarto, settimo e quattordicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1268/1999, le spese relative ai pagamenti da effettuare dopo il 31 dicembre 2006

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.

possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.

#### TITOLO IV

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### *Articolo 15*

Gli Stati membri provvedono a individuare chiaramente nell'ambito dei loro sistemi di gestione e di controllo le operazioni transitorie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

##### *Articolo 16*

La tavola di concordanza tra le misure che rientrano nell'attuale periodo di programmazione e quelle che rientrano nel nuovo periodo di programmazione è riportata nell'allegato II.

##### *Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

I tipi di misure e sottomisure di sviluppo rurale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, sono i seguenti:

- formazione,
- insediamento di giovani agricoltori,
- prepensionamento (nuovi Stati membri),
- ricorso a servizi di consulenza (nuovi Stati membri),
- avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (tutti gli Stati membri); servizi di consulenza aziendale e divulgazione agricola (nuovi Stati membri),
- investimenti nelle aziende agricole,
- investimenti forestali,
- trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli,
- miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche, infrastrutture agricole,
- azioni di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e azioni di prevenzione,
- rispetto delle norme agricole comunitarie/applicazione delle norme agricole comunitarie (nuovi Stati membri) — diverse norme,
- sistemi di qualità alimentare (nuovi Stati membri) — diversi regimi,
- promozione dei prodotti di qualità da parte delle associazioni di produttori (nuovi Stati membri),
- aziende di semisussistenza (nuovi Stati membri),
- creazione di associazioni di produttori (nuovi Stati membri),
- aree soggette a restrizioni ambientali/indennità Natura 2000 (nuovi Stati membri),
- misure di protezione dell'ambiente connesse con l'agricoltura e con la silvicoltura,
- imboschimento di terreni agricoli (nuovi Stati membri),
- imboschimento di superfici non agricole,
- stabilità ecologica delle foreste,
- azioni di prevenzione e ripristino nel settore forestale/costruzioni di fasce tagliafuoco,
- diversificazione dell'attività fuori delle aziende,
- incentivazione di attività turistiche e artigianali,
- servizi di base — servizi vari,
- rinnovo, ammodernamento e sviluppo dei villaggi — vari tipi di operazioni,
- patrimonio rurale — vari tipi di operazioni,
- Leader — funzionamento dei gruppi di azione locale e vari tipi di operazioni nell'ambito delle strategie locali di sviluppo e della cooperazione (escluse le azioni di acquisizione di competenze e le animazioni).

---

## ALLEGATO II

**Tavola di concordanza tra le misure di cui ai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1698/2005**

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione (1)	Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione (2)	Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
			<b>Axe 1</b>	
Formazione Articolo 9	(c)	113 e 128	Articolo 20, lettera a), punto i), e articolo 21: formazione e informazione	111
Insediamiento giovani agricoltori Articolo 8	(b)	112	Articolo 20, lettera a), punto ii), e articolo 22: insediamento giovani agricoltori	112
Prepensionamento Articoli 10, 11 e 12	(d)	/	Articolo 20, lettera a), punto iii), e articolo 23: prepensionamento	113
Utilizzo dei servizi di consulenza Articolo 21 <i>quinquies</i>	(y)	/	Articolo 20, lettera a), punto iv), e articolo 24: utilizzo dei servizi di consulenza	114
Avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole Articolo 33, terzo trattino Servizi di consulenza e di divulgazione agricola Articolo 33 <i>octies</i>	(l)	1303	Articolo 20, lettera a), punto v), e articolo 25: avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	115
Investimenti nelle aziende agricole Articoli da 4 a 7	(a)	111	Articolo 20, lettera b), punto i), e articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	121
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, creazione di associazioni di silvicoltori Articolo 30, paragrafo 1, secondo e quinto trattino	(i)	121 124	Articolo 20, lettera b), punto ii), e articolo 27: accrescimento del valore economico delle foreste	122
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli; nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura  Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità Articolo 33, quarto trattino	(g)  (i)  (m)	114 122 123	Articolo 20, lettera b), punto iii), e articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali  Articoli da 25 a 28 e articolo 30, paragrafo 1, terzo e quarto trattino	123

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione (1)	Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione (2)	Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
			Articolo 20, lettera b), punto iv), e articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	124
Miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche, infrastrutture rurali Articolo 33, primo, secondo, ottavo e nono trattino	(j) (k) (q) (r)	1301 1302 1308 1309	Articolo 20, lettera b), punto v), e articolo 30: infrastrutture dei settori agricolo e forestale	125
Strumenti per la ricostituzione del potenziale agricolo e la prevenzione Articolo 33, dodicesimo trattino	(u)	1313	Articolo 20, lettera b), punto vi): ripristino del potenziale produttivo e misure di prevenzione	126
Applicazione delle norme Articoli 21 <i>ter</i> e 21 <i>quater</i> Rispetto delle norme Articolo 33 <i>quaterdecies</i> , paragrafi 2 <i>bis</i> e 2 <i>ter</i>	(x)	/	Articolo 20, lettera c), punto i), e articolo 31: adattamento alle norme	131
Sistemi di qualità alimentare Articoli 24 <i>ter</i> e 24 <i>quater</i>	(z)	/	Articolo 20, lettera c), punto ii), e articolo 32: sistemi di qualità alimentare	132
Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione dei prodotti di qualità Articolo 24 <i>quinquies</i>	(aa)	/	Articolo 20, lettera c), punto iii), e articolo 33: informazione e promozione	133
Agricoltura di semisussistenza Articolo 33 <i>ter</i>	(ab)	/	Articolo 20, lettera d), punto i), e articolo 34: agricoltura di semisussistenza	141
Associazioni di produttori Articolo 33 <i>quinquies</i>	(ac)	/	Articolo 20, lettera d), punto ii), e articolo 35: associazioni di produttori	142
<b>Asse 2</b>				
Aiuti alle zone svantaggiate e zone di montagna Articoli 13, 14, 15 e 18	(e)	/	Articolo 36, lettera a), punto i), e articolo 37: indennità a favore delle zone montane per compensare gli svantaggi naturali	211
Pagamenti a favore delle zone svantaggiate; altre zone svantaggiate Articoli 13, 14, 15, 18 e 19	(e)	/	Articolo 36, lettera a), punto ii), e articolo 37: indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane	212

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione <sup>(1)</sup>	Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>	Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
Zone soggette a vincoli ambientali Articolo 16	(e)	/	Articolo 36, lettera a), punto iii), e articolo 38: indennità Natura 2000 e indennità connesse con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>	213
Agro-ambiente Articoli 22, 23 e 24	(f)	/	Articolo 36, lettera a), punto iv) e articolo 39: pagamenti agroambientali	214
Benessere degli animali Articoli 22, 23 e 24 Tutela dell'ambiente in relazione al benessere degli animali Articolo 33, undicesimo trattino	(f) (t)	/ 1312	Articolo 36, lettera a), punto v), e articolo 40: pagamenti per il benessere degli animali	215
Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura Articolo 33, undicesimo trattino	(t)	1312	Articolo 36, lettera a), punto vi), e articolo 41: investimenti non produttivi	216
Imboschimento di terreni agricoli Articolo 31	(h)	/	Articolo 36, lettera b), punto i), e articolo 43: primo imboschimento di terreni agricoli	221
			Articolo 36, lettera b), punto ii), e articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali	222
Imboschimento di superfici non agricole Articolo 30, paragrafo 1, primo trattino	(i)	126	Articolo 36, lettera b), punto iii), e articolo 45: primo imboschimento di superfici non agricole	223
Stabilità ecologica delle foreste Articolo 32, paragrafo 1, primo trattino	(i)	127	Articolo 36, lettera b), punto iv), e articolo 46: indennità Natura 2000	224
Stabilità ecologica delle foreste Articolo 32, paragrafo 1, primo trattino	(i)	127	Articolo 36, lettera b), punto v), e articolo 47: pagamenti silvoambientali	225

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione (1)	Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione (2)	Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
Ricostituzione e prevenzione nel settore forestale Articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino Fasce tagliafuoco Articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino	(i)	125	Articolo 36, lettera b), punto vi), e articolo 48: ricostituzione e prevenzione nel settore forestale	226
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne il valore ecologico o sociale Articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino Tutela dell'ambiente in relazione alla silvicoltura Articolo 33, undicesimo trattino	(i) (t)	121 1312	Articolo 36, lettera b), punto vii), e articolo 49: investimenti non produttivi	227
			<b>Asse 3</b>	
Diversificazione Articolo 33, settimo trattino	(p)	1307	Articolo 52, lettera a), punto i), e articolo 53: diversificazione	311
Attività artigianali; ingegneria finanziaria Articolo 33, decimo e tredicesimo trattino	(s) (v)	1311 1314	Articolo 52, lettera a), punto ii), e articolo 54: creazione e sviluppo di imprese	312
Attività turistiche Articolo 33, decimo trattino	(s)	1310	Articolo 52, lettera a), punto iii), e articolo 55: attività turistiche	313
Servizi essenziali Articolo 33, quinto trattino	(n)	1305	Articolo 52, lettera b), punto i), e articolo 56: servizi di base	321
Rinnovamento e miglioramento dei villaggi Articolo 33, sesto trattino	(o)	1306	Articolo 52, lettera b), punto ii): sviluppo e rinnovamento dei villaggi	322
Protezione e tutela del patrimonio rurale Articolo 33, sesto trattino	(o)	1306	Articolo 52, lettera b), punto iii), e articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	323
			Articolo 52, lettera c), e articolo 58: formazione e informazione	331
Gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali Articolo 33, quattordicesimo trattino	(w)	1305-1 1305-2	Articolo 52, lettera d), e articolo 59: acquisizione di competenze, animazione e attuazione	341

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione (1)	Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione (2)	Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
			<b>Asse 4</b>	
Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+ Articolo 33 septies			Articolo 63, lettera a): strategie di sviluppo locali	41
Azione 1: strategie locali	Per la competitività: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all'asse 1			411 Competitività
	Per la gestione dei terreni e l'ambiente: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all'asse 2			412 Ambiente/gestione delle terre
	Per la diversificazione e la qualità della vita: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all'asse 3, più le categorie seguenti del regolamento (CE) n. 438/2001: da 161 a 164, 166, 167, da 171 a 174, da 22 a 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 e 36			413 Qualità della vita/diversificazione
Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+ Articolo 33 septies	/			
Azione 2: cooperazione		1305-3 1305-4	Articolo 63, lettera b): cooperazione	421
Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+ Articolo 33 septies	/			
Azione 3: funzionamento dei gruppi di azione locale		1305-1 1305-2	Articolo 63, lettera c): funzionamento dei gruppi di azione locale, animazione	431
Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+ Articolo 33 septies	/			
Azione 3: reti	/	1305-5	Articolo 66, paragrafo 3, e articolo 68: rete rurale nazionale	511

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione <sup>(1)</sup>	Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>	Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
<b>Assistenza tecnica</b>			<b>Assistenza tecnica</b>	
Assistenza tecnica		da 411 a 415	Articolo 66, paragrafo 2: assistenza tecnica	511
Articolo 49	(ad)		Articolo 66, paragrafo 3: reti nazionali	511
Norma n. 11 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000				
<b>Misure previste dal regolamento (CE) n. 1268/1999</b>			<b>Misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005</b>	
Metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale	/	/	Articolo 36, lettera a), punto iv), e articolo 39: pagamenti agroambientali	214
Articolo 2, quarto trattino				
Avviamento di associazioni di produttori Articolo 2, settimo trattino	/	/	Articolo 20, lettera d), punto ii), e articolo 35: associazioni di produttori	142
Silvicoltura	/	/	Articolo 36, lettera b), punto i), e articolo 43: primo imboscamento di terreni agricoli	221
Articolo 2, quattordicesimo trattino				

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2006 DELLA COMMISSIONE****del 5 settembre 2006****recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 6 settembre 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli di importazione per il riso Basmati, per un quantitativo di 430 075 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006. Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati deve quindi essere modificato.

- (2) Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 è di 42,5 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/592/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, di seguito «l'accordo», conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.
- (3) Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

*Articolo 1*

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

*Articolo 3*

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2006.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K.-H. GRASSER

**ACCORDO****tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE (di seguito «Singapore»),

dall'altra,

(di seguito «parti contraenti»)

CONSTATANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti tra diversi Stati membri e paesi terzi sono incompatibili con la legislazione della Comunità europea;

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e Singapore sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il trattato CE;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione della Comunità europea, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra detto Stato membro e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità della legislazione della Comunità europea;

RICONOSCENDO che la conformità tra la legislazione della Comunità europea e le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati membri della Comunità europea e Singapore costituirà uno strumento efficace per assicurare continuità e sviluppo dei servizi aerei tra la Comunità europea e Singapore;

CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e Singapore, che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, non devono essere pregiudicate dal presente accordo;

CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e Singapore, compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei di Singapore, né prevalere sull'interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea; per «parte contraente» una parte contraente del presente accordo; per «parte» la parte contraente del relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per «vettore aereo» anche una compagnia aerea; per «territorio della Comunità europea» i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

## Articolo 2

### Designazione, autorizzazione e revoca

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essi rilasciati da Singapore, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte di Singapore, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essa rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi, se il pertinente Stato membro conferma l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Una volta ricevuta tale designazione o le richieste di licenza di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di uno o dei vettori aerei designati, ciascuna parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

- i) il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione della Comunità europea; e
- ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
- iii) il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; e
- iv) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato;

b) nel caso di un vettore aereo designato da Singapore:

i) Singapore eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; e

ii) esso abbia la sede principale delle sue attività a Singapore.

4. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici rilasciati ad un vettore aereo designato dalla controparte qualora:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i) il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o

ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii) il vettore aereo non abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o

iv) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; o

v) si possa dimostrare che, esercitando i diritti di traffico previsti dal presente accordo su una rotta che comprenda un punto situato in un altro Stato membro, inclusa la prestazione di un servizio che sia commercializzato come, o costituisca altrimenti, un servizio diretto, il vettore aereo in realtà aggirerebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo fra Singapore e tale altro Stato membro; o

vi) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra Singapore e tale Stato membro e si possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reciprocità al vettore aereo o ai vettori aerei designati da Singapore;

b) nel caso di un vettore aereo designato da Singapore:

- i) Singapore non continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o
- ii) esso non abbia la sede principale delle sue attività a Singapore.

5. Nell'esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), punti v) e vi), del presente articolo, Singapore non opera discriminazioni tra i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità.

#### Articolo 3

##### Diritti relativi ai controlli regolamentari

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un secondo Stato membro, i diritti spettanti a Singapore ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra il primo Stato membro che ha designato il vettore aereo e Singapore si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di questo secondo Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

#### Articolo 4

##### Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati da Singapore in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera d), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione di quest'ultima. La legislazione della Comunità europea è applicata su base non discriminatoria.

#### Articolo 5

##### Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

#### Articolo 6

##### Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

#### Articolo 7

##### Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e Singapore che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

#### Articolo 8

##### Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, in duplice esemplare, il nove giugno duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

Por la Comunidad Europea  
 Za Evropské společenství  
 For Det Europæiske Fællesskab  
 Für die Europäische Gemeinschaft  
 Euroopa Ühenduse nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
 For the European Community  
 Pour la Communauté européenne  
 Per la Comunità europea  
 Eiropas Kopienas vārdā  
 Europos bendrijos vardu  
 Az Európai Közösség részéről  
 Ghall-Komunità Ewropea  
 Voor de Europese Gemeenschap  
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej  
 Pela Comunidade Europeia  
 Za Európske spoločenstvo  
 Za Evropsko skupnost  
 Euroopan yhteisön puolesta  
 För Europeiska gemenskapen

Por el Gobierno de la República de Singapur  
 Za vládu Singapurské republiky  
 For Republikken Singapores regering  
 Für die Regierung der Republik Singapur  
 Singapuri Vabariigi valitsuse nimel  
 Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης  
 For the Government of the Republic of Singapore  
 Pour le gouvernement de la République de Singapour  
 Per il governo della Repubblica di Singapore  
 Singapūras Republikas valdības vārdā  
 Singapūro Respublikos Vyriausybės vardu  
 A Szingapúri Köztársaság Kormánya részéről  
 Ghall-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor  
 Voor de regering van de Republiek Singapore  
 W imieniu Rządu Republiki Singapuru  
 Pelo Governo da República de Singapura  
 Za vládu Singapurskej republiky  
 Za vlado Singapurske republike  
 Singaporen tasavallan hallituksen puolesta  
 För Republiken Singapores regering

## ALLEGATO I

**Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo**

- a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Singapore e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
- Accordo fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore l'8 agosto 1978, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Austria»)
  - Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 29 maggio 1967, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Belgio»)
  - Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Cipro, fatto a Nicosia il 27 gennaio 1989 (di seguito «accordo Singapore-Cipro»)
  - Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, firmato a Singapore il 7 settembre 1971, nei confronti del quale la Repubblica ceca si considera vincolata dalle sue disposizioni, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Repubblica ceca»)
  - Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 20 dicembre 1966, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Danimarca»)
  - Progetto di accordo in materia di servizi aerei tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Singapore, siglato a Singapore il 21 ottobre 1998, avente effetto provvisorio (di seguito «progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca»)
  - Accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 19 gennaio 1984, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Finlandia»)
  - Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 29 giugno 1967, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Francia»)
  - Accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 15 febbraio 1969, come modificato ed integrato dal memorandum d'intesa supplementare, firmato a Bonn il 7 giugno 2000 (di seguito «accordo Singapore-Germania»)
  - Accordo fra il governo del Regno di Grecia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 21 agosto 1971, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Grecia»)
  - Accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Singapore in materia di trasporti aerei, fatto a Singapore il 9 marzo 1990 (in seguito denominato: «accordo Singapore-Ungheria»)
  - Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 28 giugno 1985, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Italia»)
  - Accordo fra il governo irlandese e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 20 febbraio 1981 (di seguito «accordo Singapore-Irlanda»)

- Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei, fatto a Singapore il 6 ottobre 1999 (di seguito «accordo Singapore-Lettonia»)
  - Accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, firmato a Singapore il 9 aprile 1975, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Lussemburgo»)
  - Accordo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Londra il 19 luglio 1983, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Malta»)
  - Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 29 dicembre 1966, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Paesi Bassi»)
  - Accordo fra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 22 dicembre 1979, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Polonia»)
  - Accordo fra la Repubblica del Portogallo e la Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei, allegato al memorandum d'intesa, siglato a Singapore il 7 novembre 1997 (di seguito «progetto di accordo Singapore-Portogallo»)
  - Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Singapore, firmato a Singapore il 7 settembre 1971, nei confronti del quale la Repubblica slovacca si considera vincolata dalle sue disposizioni, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Slovacchia»)
  - Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei, siglato a Singapore il 27 dicembre 1996, avente effetto provvisorio (di seguito «accordo Singapore-Slovacchia»)
  - Accordo fra il Regno di Spagna e la Repubblica di Singapore in materia di trasporti aerei, fatto a Madrid l'11 marzo 1992, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Spagna»)
  - Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, firmato a Singapore il 20 dicembre 1966, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Svezia»)
  - Progetto di accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei, siglato a Singapore il 21 ottobre 1998, avente effetto provvisorio (di seguito «progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia»)
  - Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei tra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 12 gennaio 1971, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Regno Unito»)
- b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Singapore e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo.
-

## ALLEGATO II

**Elenco degli articoli facenti parte degli accordi di cui all'allegato I e richiamati negli articoli 2 a 5 del presente accordo**

- a) Designazione da parte di uno Stato membro
- Articolo 3 dell'accordo Singapore-Austria
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Belgio
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Cipro
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Repubblica ceca
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Danimarca
  - Articolo 3 del progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Finlandia
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Francia
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Germania
  - Articolo 4 dell'accordo Singapore-Grecia
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Ungheria
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Irlanda
  - Articolo 4 dell'accordo Singapore-Italia
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Lettonia
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Lussemburgo
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Malta
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Paesi Bassi
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Polonia
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Portogallo
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Slovacchia;
  - Articolo 3 del progetto di accordo Singapore-Slovacchia
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Spagna
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Svezia
  - Articolo 3 del progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Regno Unito
- b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi
- Articolo 3 dell'accordo Singapore-Austria
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Belgio
  - Articolo 4 dell'accordo Singapore-Cipro
  - Articolo 3 dell'accordo Singapore-Repubblica ceca

- Articolo 3 dell'accordo Singapore-Danimarca
- Articolo 4 del progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca
- Articolo 4 dell'accordo Singapore-Finlandia
- Articolo 3 dell'accordo Singapore-Francia
- Articolo 3 dell'accordo Singapore-Germania
- Articolo 5 dell'accordo Singapore-Grecia
- Articolo 4 dell'accordo Singapore-Ungheria
- Articolo 4 dell'accordo Singapore-Irlanda
- Articolo 5 dell'accordo Singapore-Italia
- Articolo 4 dell'accordo Singapore-Lettonia
- Articolo 3 dell'accordo Singapore-Lussemburgo
- Articolo 4 dell'accordo Singapore-Malta
- Articolo 3 dell'accordo Singapore-Paesi Bassi
- Articolo 3 dell'accordo Singapore-Polonia
- Articolo 4 dell'accordo Singapore-Portogallo
- Articolo 3 dell'accordo Singapore-Slovacchia
- Articolo 4 del progetto di accordo Singapore-Slovacchia
- Articolo 4 dell'accordo Singapore-Spagna
- Articolo 3 dell'accordo Singapore-Svezia
- Articolo 4 del progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia
- Articolo 4 dell'accordo Singapore-Regno Unito

c) Controllo regolamentare

- Articolo 11 dell'accordo Singapore-Cipro
- Articolo 14 del progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca
- Articolo 8 *bis* dell'accordo Singapore-Finlandia
- Articolo 9 A dell'allegato F del memorandum d'intesa supplementare, firmato a Bonn il 7 giugno 2000 — applicato in via provvisoria nel quadro dell'accordo Singapore-Germania
- Articolo 8 dell'accordo Singapore-Ungheria
- Articolo 8 dell'accordo Singapore-Lettonia
- Articolo 15 dell'accordo Singapore-Portogallo
- Articolo 8 del progetto di accordo Singapore-Slovacchia
- Articolo 10 dell'accordo Singapore-Spagna
- Articolo 14 del progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia
- Articolo 11 *bis* dell'accordo Singapore-Regno Unito

- d) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea
- Articolo 9 dell'accordo Singapore-Austria
  - Articolo 10 dell'accordo Singapore-Belgio
  - Articolo 13 dell'accordo Singapore-Cipro
  - Articolo 10 dell'accordo Singapore-Repubblica ceca
  - Articolo 10 dell'accordo Singapore-Danimarca
  - Articolo 10 del progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca
  - Articolo 11 dell'accordo Singapore-Finlandia
  - Articolo 9 dell'accordo Singapore-Francia
  - Articolo 7 dell'accordo Singapore-Germania
  - Articolo 11 dell'accordo Singapore-Grecia
  - Articolo 12 dell'accordo Singapore-Ungheria
  - Articolo 11 dell'accordo Singapore-Irlanda
  - Articolo 8 dell'accordo Singapore-Italia
  - Articolo 12 dell'accordo Singapore-Lettonia
  - Articolo 9 dell'accordo Singapore-Lussemburgo
  - Articolo 11 dell'accordo Singapore-Malta
  - Articolo 10 dell'accordo Singapore-Paesi Bassi
  - Articolo 9 dell'accordo Singapore-Polonia
  - Articolo 18 dell'accordo Singapore-Portogallo
  - Articolo 10 dell'accordo Singapore-Slovacchia
  - Articolo 12 del progetto di accordo Singapore-Slovacchia
  - Articolo 6 dell'accordo Singapore-Spagna
  - Articolo 10 dell'accordo Singapore-Svezia
  - Articolo 10 del progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia
  - Articolo 9 dell'accordo Singapore-Regno Unito
-

---

*ALLEGATO III***Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo**

- a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)
  - b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)
  - c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo spazio economico europeo)
  - d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo)
-

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

**che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013**

[notificata con il numero C(2006) 3472]

(2006/593/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

(4) Occorre effettuare ripartizioni indicative per Stato membro delle risorse da destinare all'obiettivo «competitività regionale e occupazione» Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ciò va fatto conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006.

considerando quanto segue:

(5) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 4, è fissato il metodo di ripartizione delle risorse disponibili per gli Stati membri e le regioni ammesse a beneficiare di un finanziamento a norma dell'articolo 6 del regolamento.

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, l'obiettivo «competitività regionale ed occupazione» mira a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni.

(6) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 6, lettera b), è fissato il metodo di determinazione degli stanziamenti nel quadro dei sostegni transitori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento in questione. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammesse a beneficiare del sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», se appartenenti ad uno Stato membro ammesso a beneficiare del sostegno del Fondo di coesione.

(7) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 7, è determinato il livello massimo di trasferimenti dai Fondi verso i singoli Stati membri.

(3) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il 15,95 % delle risorse disponibili per impegni del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (di seguito denominati i «Fondi») per il periodo 2007-2013 deve essere destinato all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», incluso il 21,14 % per il sostegno transitorio e

(8) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafi da 12 a 31, vengono fissati gli importi concernenti alcuni casi specifici per il periodo 2007-2013.

(9) A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1083/2006, lo 0,25 % delle risorse disponibili per impegni dei Fondi per il periodo 2007-2013 è riservato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; la ripartizione indicativa per Stato membro deve quindi escludere l'importo corrispondente all'assistenza tecnica,

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari fissati all'allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell'allegato I.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell'allegato I.

*Articolo 2*

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno transitorio e specifico dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occu-

pazione» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari di cui all'allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell'allegato II.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell'allegato II.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Danuta HÜBNER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013

(in euro)

Stato membro	TABELLA 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)										
	16	20	23	25	26	28	29	Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:			
Regioni ammesse a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»	Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:										
België/Belgique	1 264 522 294										
Česká republika	172 351 284	199 500 000									
Danmark	452 135 320										
Deutschland	8 273 934 718			74 812 500	199 500 000						
España	2 925 887 307										
France	9 000 763 163										99 750 000
Ireland	260 155 399										
Italia	4 539 667 937										
Luxembourg	44 796 164										
Nederland	1 472 879 499										
Österreich	761 883 269										
Portugal	435 196 895										
Slovensko	398 057 758										
Suomi-Finland	778 631 938	153 552 511									
Sverige	1 077 567 589	215 598 656	149 624 993								
United Kingdom	5 335 717 800										
Totale	37 194 148 334	369 151 167	149 624 993	224 437 500	199 500 000	209 475 000					99 750 000

(in euro)

TABELLA 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

Stato membro	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
België/Belgique	180 646 042	180 646 042	180 646 042	180 646 042	180 646 042	180 646 042	180 646 042
Česká republika	53 121 612	53 121 612	53 121 612	53 121 612	53 121 612	53 121 612	53 121 612
Danmark	64 590 760	64 590 760	64 590 760	64 590 760	64 590 760	64 590 760	64 590 760
Deutschland	1 192 678 174	1 192 678 174	1 192 678 174	1 192 678 174	1 192 678 174	1 192 678 174	1 192 678 174
España	446 483 901	446 483 901	446 483 901	446 483 901	446 483 901	446 483 901	446 483 901
France	1 300 073 309	1 300 073 309	1 300 073 309	1 300 073 309	1 300 073 309	1 300 073 309	1 300 073 309
Ireland	37 165 057	37 165 057	37 165 057	37 165 057	37 165 057	37 165 057	37 165 057
Italia	678 448 991	678 448 991	678 448 991	678 448 991	678 448 991	678 448 991	678 448 991
Luxembourg	6 399 452	6 399 452	6 399 452	6 399 452	6 399 452	6 399 452	6 399 452
Nederland	210 411 357	210 411 357	210 411 357	210 411 357	210 411 357	210 411 357	210 411 357
Österreich	130 215 467	130 215 467	130 215 467	130 215 467	130 215 467	130 215 467	130 215 467
Portugal	62 170 985	62 170 985	62 170 985	62 170 985	62 170 985	62 170 985	62 170 985
Slovensko	59 287 258	57 274 995	54 915 823	51 153 834	53 136 512	56 208 234	66 081 102
Suomi-Finland	133 169 207	133 169 207	133 169 207	133 169 207	133 169 207	133 169 207	133 169 207
Sverige	206 113 034	206 113 034	206 113 034	206 113 034	206 113 034	206 113 034	206 113 034
United Kingdom	762 245 400	762 245 400	762 245 400	762 245 400	762 245 400	762 245 400	762 245 400
Totale	5 523 220 006	5 521 207 743	5 518 848 571	5 515 086 582	5 517 069 260	5 520 140 982	5 530 013 850

## ALLEGATO II

**Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare di un finanziamento dei Fondi strutturali su base specifica e transitoria nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013**

(EUR)

Stato membro	TABELLA 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)					
	Regioni ammesse a titolo del regime transitorio dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»	Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n 1083/2006, paragrafo:				
		§ 15	§ 19	§ 20	§ 26	§ 27
Ellada	582 395 315					
España	3 649 807 023		99 749 993	434 492 233	299 250 000	
Ireland	418 744 086					
Italia	626 325 208					250 372 500
Kypros	361 895 758					
Magyarország	1 720 653 088	139 732 594				
Portugal	347 157 850			58 848 251		
Suomi-Finland	324 544 537			164 835 524		
United Kingdom	880 529 981					
<b>Totale</b>	<b>8 912 052 846</b>	<b>139 732 594</b>	<b>99 749 993</b>	<b>658 176 008</b>	<b>299 250 000</b>	<b>250 372 500</b>

(EUR)

Stato membro	TABELLA 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ellada	205 317 626	157 827 178	110 336 730	62 846 282	15 355 833	15 355 833	15 355 833
España	1 206 899 743	986 622 023	766 344 304	546 066 584	325 788 865	325 788 865	325 788 865
Ireland	143 368 343	110 877 547	78 386 752	45 895 958	13 405 162	13 405 162	13 405 162
Italia	216 111 659	180 773 664	145 435 670	110 097 675	74 759 680	74 759 680	74 759 680
Kypros	101 752 415	82 287 352	62 822 288	43 357 223	23 892 160	23 892 160	23 892 160
Magyarország	646 048 749	498 162 329	350 275 909	202 389 488	54 503 069	54 503 069	54 503 069
Portugal	102 050 610	87 367 364	72 684 118	58 000 871	43 317 626	28 634 379	13 951 133
Suomi-Finland	99 696 384	89 768 069	79 839 753	69 911 437	59 983 122	50 054 806	40 126 490
United Kingdom	285 202 703	223 208 873	161 215 043	99 221 213	37 227 383	37 227 383	37 227 383
<b>Totale</b>	<b>3 006 448 232</b>	<b>2 416 894 399</b>	<b>1 827 340 567</b>	<b>1 237 786 731</b>	<b>648 232 900</b>	<b>623 621 337</b>	<b>599 009 775</b>

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

**che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013**

[notificata con il numero C(2006) 3474]

(2006/594/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, ciò va fatto conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

(6) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punti 1 e 2, viene fissato il metodo di ripartizione delle risorse disponibili per le regioni ammesse a beneficiare del sostegno dell'obiettivo «Convergenza» e, rispettivamente per gli Stati membri ammessi a beneficiare del contributo del Fondo di coesione.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006, l'obiettivo «Convergenza» è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo.

(7) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punto 6, lettere a) e c) figura il metodo per determinare le dotazioni finanziarie dei sostegni transitori di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 del regolamento.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione (di seguito denominati «Fondi») contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento in questione.

(8) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punto 7, è determinato il livello massimo di trasferimenti dai Fondi verso i singoli Stati membri.

(3) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo capoverso del regolamento (CE) n. 1083/2006, la ripartizione delle risorse disponibili per impegni dei Fondi è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

(9) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punti 12-31, vengono fissati gli importi concernenti alcuni casi specifici per il periodo 2007-2013.

(4) Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1083/2006, l'81,54 % delle risorse disponibili per impegni dei Fondi per il periodo 2007-2013 è destinato all'obiettivo «Convergenza», compresi il 4,99 % per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, il 23,22 % per il finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e l'1,29 % per il sostegno transitorio e di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento.

(10) A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1083/2006, lo 0,25 % delle risorse disponibili per impegni dei Fondi per il periodo 2007-2013 è riservato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; la ripartizione indicativa per Stato membro deve quindi escludere l'importo corrispondente all'assistenza tecnica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

(5) Occorre effettuare ripartizioni indicative per Stato membro delle risorse da destinare all'obiettivo «Convergenza».

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari fissati all'allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell'allegato I.

#### *Articolo 2*

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno transitorio e specifico dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari di cui all'allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell'allegato II.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell'allegato II.

#### *Articolo 3*

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, figurano nella tabella 1 dell'allegato III.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell'allegato III.

#### *Articolo 4*

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare del sostegno, su base specifica e transitoria, del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006, figurano nella tabella 1 dell'allegato IV.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell'allegato IV.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Danuta HÜBNER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 1<sup>o</sup> gennaio 2007-31 dicembre 2013

(in euro)

Stato membro	TABELLA 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)						
	Regioni ammesse a titolo dell'obiettivo «Convergenza»	Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:					
		§ 14	§ 20	§ 24	§ 26	§ 28	§ 30
Česká republika	15 111 066 754						
Deutschland	10 360 473 669						
Eesti	1 955 979 029		31 365 110				1 666 582 500
Ellada	8 358 352 296						
España	17 283 774 067			1 396 500 000			
France	2 403 498 342	427 408 905					
Italia	17 993 716 405				825 930 000		
Latvija	2 586 694 732		53 886 609				
Lietuva	3 875 516 071		79 933 567				
Magyarország	12 622 187 455						
Malta	493 750 177						
Poljska	38 507 171 321						
Portugal	15 143 387 819						
Slovenija	2 401 302 729	58 206 001					
Slovensko	6 214 921 468						
United Kingdom	2 429 762 895						
Totale	157 741 555 229	485 614 906	165 185 286	1 396 500 000	825 930 000		1 666 582 500

(in euro)

TABELLA 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

Stato membro	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Česká republika	1 993 246 617	2 050 979 461	2 106 089 584	2 162 632 571	2 216 183 128	2 266 449 252	2 315 486 141
Deutschland	1 503 865 167	1 503 865 167	1 503 865 167	1 503 865 167	1 503 865 167	1 503 865 167	1 503 865 167
Eesti	229 977 253	245 929 572	262 982 602	281 212 290	300 982 256	322 136 118	344 124 048
Ellada	1 194 050 328	1 194 050 328	1 194 050 328	1 194 050 328	1 194 050 328	1 194 050 328	1 194 050 328
España	2 668 610 581	2 668 610 581	2 668 610 581	2 668 610 581	2 668 610 581	2 668 610 581	2 668 610 581
France	404 415 321	404 415 321	404 415 321	404 415 321	404 415 321	404 415 321	404 415 321
Italia	2 688 520 915	2 688 520 915	2 688 520 915	2 688 520 915	2 688 520 915	2 688 520 915	2 688 520 915
Latvija	308 012 292	330 054 158	353 328 505	376 808 997	400 322 218	424 084 983	447 970 188
Lietuva	528 903 377	525 252 930	525 724 448	549 071 072	581 530 171	606 085 051	638 882 589
Magyarország	1 838 275 243	1 749 371 409	1 634 208 005	1 659 921 561	1 847 533 517	1 913 391 641	1 979 486 079
Malta	81 152 175	73 854 132	68 610 286	61 225 559	61 225 559	68 610 286	79 072 180
Polska	5 686 360 306	5 705 409 032	5 720 681 799	5 535 346 918	5 557 271 412	5 579 376 731	5 603 074 173
Portugal	2 171 656 260	2 171 656 260	2 171 656 260	2 171 656 260	2 171 656 260	2 171 656 260	2 171 656 260
Slovenija	423 258 365	397 135 571	370 643 430	343 781 942	316 551 106	288 950 923	260 981 392
Slovensko	939 878 406	896 645 972	845 960 417	765 136 058	807 732 837	873 727 195	1 085 840 583
United Kingdom	347 108 985	347 108 985	347 108 985	347 108 985	347 108 985	347 108 985	347 108 985
Totale	23 007 291 591	22 952 859 794	22 866 456 633	22 713 364 525	23 067 559 761	23 321 039 737	23 733 144 930

## ALLEGATO II

**Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare di un finanziamento dei Fondi strutturali su base specifica e transitoria nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013**

(in euro)

Stato membro	TABELLA 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)				
	Regioni ammesse a titolo del regime transitorio dell'obiettivo «Convergenza»	Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:			
		§ 26	§ 27	§ 28	§ 30
België/Belgique	577 162 814				
Deutschland	3 703 187 217				57 855 000
Ellada	5 764 732 161				
España	1 281 194 398	99 750 000	49 874 998		
Italia	276 189 653			110 722 500	
Österreich	158 159 247				
Portugal	253 475 814				
United Kingdom	157 668 280				
<b>Totale</b>	<b>12 171 769 584</b>	<b>99 750 000</b>	<b>49 874 998</b>	<b>110 722 500</b>	<b>57 855 000</b>

(in euro)

Stato membro	TABELLA 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
België/Belgique	140 860 108	121 390 683	101 921 256	82 451 831	62 982 404	43 512 979	24 043 553
Deutschland	653 249 463	614 596 891	575 944 319	537 291 745	498 639 173	459 986 599	421 334 027
Ellada	1 013 524 846	950 194 286	886 863 726	823 533 166	760 202 605	696 872 046	633 541 486
España	344 327 561	297 685 964	251 044 367	204 402 770	157 761 175	111 119 578	64 477 981
Italia	85 272 320	75 272 602	65 272 883	55 273 165	45 273 446	35 273 728	25 274 009
Österreich	27 808 219	26 070 205	24 332 192	22 594 178	20 856 165	19 118 151	17 380 137
Portugal	64 441 805	55 031 480	45 621 155	36 210 831	26 800 506	17 390 181	7 979 856
United Kingdom	40 228 788	34 327 205	28 425 623	22 524 040	16 622 457	10 720 875	4 819 292
<b>Totale</b>	<b>2 369 713 110</b>	<b>2 174 569 316</b>	<b>1 979 425 521</b>	<b>1 784 281 726</b>	<b>1 589 137 931</b>	<b>1 393 994 137</b>	<b>1 198 850 341</b>

## ALLEGATO III

**Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare di un finanziamento del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013**

(EUR)

Stato membro	TABELLA 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)	
		Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 24
Česká republika	7 809 984 551	
Eesti	1 000 465 639	16 157 785
Ellada	3 280 399 675	
Kypros	193 005 267	
Latvija	1 331 962 318	27 759 767
Lietuva	1 987 693 262	41 177 899
Magyarország	7 570 173 505	
Malta	251 648 410	
Polska	19 512 850 811	
Portugal	2 715 031 963	
Slovenija	1 235 595 457	
Slovensko	3 424 078 134	
<b>Totale</b>	<b>50 312 888 992</b>	<b>85 095 451</b>

(EUR)

Stato membro	TABELLA 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Česká republika	1 032 973 476	1 061 839 898	1 089 394 960	1 117 666 453	1 144 441 732	1 169 574 794	1 194 093 238
Eesti	118 267 391	126 243 551	134 770 066	143 884 910	153 769 893	164 346 824	175 340 789
Ellada	468 628 525	468 628 525	468 628 525	468 628 525	468 628 525	468 628 525	468 628 525
Kypros	52 598 692	42 866 160	33 133 627	23 401 096	13 668 564	13 668 564	13 668 564
Latvija	159 639 206	170 660 138	182 297 312	194 037 557	205 794 168	217 675 551	229 618 153
Lietuva	180 857 472	230 966 558	277 869 373	303 013 907	320 491 883	348 611 677	367 060 291
Magyarország	328 094 604	687 358 082	1 080 433 910	1 308 130 864	1 343 212 938	1 388 664 318	1 434 278 789
Malta	24 809 997	32 469 219	37 971 049	45 716 955	45 716 955	37 971 049	26 993 186
Polska	1 883 652 471	2 208 285 009	2 532 817 229	2 755 750 999	3 075 155 487	3 377 773 568	3 679 416 048
Portugal	387 861 709	387 861 709	387 861 709	387 861 709	387 861 709	387 861 709	387 861 709
Slovenija	86 225 407	115 705 905	145 555 750	175 774 942	206 363 481	237 321 369	268 648 603
Slovensko	197 125 902	317 519 267	452 740 053	630 951 164	664 262 430	668 505 352	492 973 966
<b>Totale</b>	<b>4 920 734 852</b>	<b>5 850 404 021</b>	<b>6 823 473 563</b>	<b>7 554 819 081</b>	<b>8 029 367 765</b>	<b>8 480 603 300</b>	<b>8 738 581 861</b>

## ALLEGATO IV

**Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare di un finanziamento del Fondo di coesione su base specifica e transitoria nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013**

(EUR)

Stato membro	TABELLA 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)
España	3 241 875 000
Totale	3 241 875 000

(EUR)

Stato membro	TABELLA 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
España	1 197 000 000	847 875 000	498 750 000	249 375 000	199 500 000	149 625 000	99 750 000
Totale	1 197 000 000	847 875 000	498 750 000	249 375 000	199 500 000	149 625 000	99 750 000

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

**che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013**

[notificata con il numero C(2006) 3475]

(2006/595/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'obiettivo «Convergenza» è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo.
- (2) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (di seguito «NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002 è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE 25 nello stesso periodo di riferimento.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 precisa che le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 % del PIL medio dell'UE 15, ma che hanno perso tale ammissibilità

poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75 % del PIL medio dell'UE 25, misurato e calcolato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

- (4) L'elenco delle regioni ammissibili va definito di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono elencate nell'allegato I.

*Articolo 2*

Le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» a titolo transitorio e specifico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono elencate nell'allegato II.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Danuta HÜBNER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

## ALLEGATO I

**Elenco delle regioni di livello NUTS 2 ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013**

CZ02	Střední Čechy	LT00	Lietuva
CZ03	Jihozápad		
CZ04	Severozápad	HU21	Közép-Dunántúl
CZ05	Severovýchod	HU22	Nyugat-Dunántúl
CZ06	Jihovýchod	HU23	Dél-Dunántúl
CZ07	Střední Morava	HU31	Észak-Magyarország
CZ08	Moravskoslezsko	HU32	Észak-Alföld
		HU33	Dél-Alföld
DE41	Brandenburg — Nordost		
DE80	Mecklenburg-Vorpommern	MT00	Malta
DED1	Chemnitz		
DED2	Dresden	PL11	Łódzkie
DEE1	Dessau	PL12	Mazowieckie
DEE3	Magdeburg	PL21	Małopolskie
DEG0	Thüringen	PL22	Śląskie
		PL31	Lubelskie
EE00	Eesti	PL32	Podkarpackie
		PL33	Świętokrzyskie
GR11	Anatoliki Makedonia, Thraki	PL34	Podlaskie
GR14	Thessalia	PL41	Wielkopolskie
GR21	Ipeiros	PL42	Zachodniopomorskie
GR22	Ionia Nisia	PL43	Lubuskie
GR23	Dytiki Ellada	PL51	Dolnośląskie
GR25	Peloponnisos	PL52	Opolskie
GR41	Voreio Aigaio	PL61	Kujawsko-Pomorskie
GR43	Kriti	PL62	Warmińsko-Mazurskie
		PL63	Pomorskie
ES11	Galicia		
ES42	Castilla-La Mancha	PT11	Norte
ES43	Extremadura	PT16	Centro (PT)
ES61	Andalucía	PT18	Alentejo
		PT20	Região Autónoma dos Açores
FR91	Guadeloupe		
FR92	Martinique	SI00	Slovenija
FR93	Guyane		
FR94	Réunion	SK02	Západné Slovensko
		SK03	Stredné Slovensko
ITF3	Campania	SK04	Východné Slovensko
ITF4	Puglia		
ITF6	Calabria	UKK3	Cornwall and Isles of Scilly
ITG1	Sicilia	UKL1	West Wales and The Valleys
LV00	Latvija		

## ALLEGATO II

**Elenco delle regioni di livello NUTS 2 ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013**

BE32	Prov. Hainaut
DE42	Brandenburg — Südwest
DE93	Lüneburg
DED3	Leipzig
DEE2	Halle
GR12	Kentriki Makedonia
GR13	Dytiki Makedonia
GR30	Attiki
ES12	Principado de Asturias
ES62	Región de Murcia
ES63	Ciudad Autónoma de Ceuta
ES64	Ciudad Autónoma de Melilla
ITF5	Basilicata
AT11	Burgenland
PT15	Algarve
UKM4	Highlands and Islands

---

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 4 agosto 2006****che fissa l'elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013**

[notificata con il numero C(2006) 3479]

(2006/596/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 il Fondo di coesione contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile.
- (2) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE 25.
- (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 % dell'RNL medio dell'UE 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90 % dell'RNL medio dell'UE 25, misurato e calcolato in con-

formità dell'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione.

- (4) L'elenco degli Stati membri ammissibili va definito di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione il 1° gennaio 2007 sono elencati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Gli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono elencati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Danuta HÜBNER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

---

*ALLEGATO I***Elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione dal 1° gennaio 2007**

Repubblica ceca

Estonia

Grecia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Portogallo

Slovenia

Slovacchia

---

*ALLEGATO II***Elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013**

Spagna

---

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 4 agosto 2006****che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013***[notificata con il numero C(2006) 3480]**(2006/597/CE)*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» punta a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni.
- (2) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006 le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(2)</sup>, il cui livello di prodotto interno lordo (PIL) nominale pro capite, misurato e calcolato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, supera il 75 % del PIL medio dell'UE 15 sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

(3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006 Cipro beneficerà, nel periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle regioni di cui al primo comma dello stesso articolo.

(4) L'elenco delle regioni ammissibili va definito di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» a titolo transitorio e specifico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono elencate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Danuta HÜBNER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

## ALLEGATO

**Elenco delle regioni NUTS 2 ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013**

GR24	Stereia Ellada
GR42	Notio Aigaio
ES41	Castilla y León
ES52	Comunidad Valenciana
ES70	Canarias
IE01	Border, Midland and Western
ITG2	Sardegna
CY00	Kypros/Kıbrıs
HU10	Közép-Magyarország
PT30	Região Autónoma da Madeira
FI13	Itä-Suomi
UKD5	Merseyside
UKE3	South Yorkshire

---